DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/2011

del 30 settembre 2011

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2011 del 1º luglio 2011 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti ([3]).

(4) Il regolamento (UE) n. 113/2010 abroga, con effetto dal 1º gennaio 2010, il regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione ([4]), che è integrato nell'accordo ma deve continuare ad applicarsi agli Stati EFTA fintanto che non siano state poste in essere le misure necessarie per conformarsi al regolamento (CE) n. 471/2009 e, pertanto, deve essere abrogato ai sensi dell'accordo con effetto dal 1º gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è così modificato:

1) dopo il punto 8a [regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio] sono inseriti i seguenti punti:

«8aa. **32010 R 0092**: Regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4).

8ab. **32010 R 0113**: Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Per gli Stati EFTA il 'valore in dogana' è definito conformemente alle rispettive norme nazionali.";

b) all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Per gli Stati EFTA, per 'paese d'origine' si intende il paese nel quale le merci sono prodotte ai sensi delle rispettive norme nazionali di origine.";

c) il riferimento al regolamento (CE) n. 2454/93 contenuto nell'articolo 15, paragrafo 4, non è pertinente.»;

2) il testo del punto 16a [regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione] è soppresso con effetto dal 1º gennaio 2012.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 92/2010 e (UE) n. 113/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

([1]) GU L 262 del 6.10.2011, pag. 61.
([2]) GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4.
([3]) GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.
([4]) GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 105/2011 del 30 settembre 2011 [1].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
[1] Cfr. pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale.